

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 172/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI E MODALITA' PROCEDURALI PARTICOLARI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LA STAGIONE 2023-2024 RELATIVI:

- ALLA FASE DEI PLAY OFF E PLAY OUT PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA SERIE A MASCHILE DI CALCIO A 5;
- ALLA FASE DEI PLAY OFF PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA SERIE A FEMMINILE DI CALCIO A 5;
- ALLA FASE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 ELITE MASCHILE DI CALCIO A 5;
- ALLA FASE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 MASCHILE DI CALCIO A 5;
- ALLA FASE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B MASCHILE DI CALCIO A 5;
- ALLA FASE DI PLAY OFF DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B FEMMINILE DI CALCIO A 5;
- ALLE GARE DI AMMISSIONE ALLA II FASE E GARE DEI PLAY-OFF PER L'AMMISSIONE ALLA FINAL FOUR PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5;
- ALLE GARE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO UNDER 21 REGIONALE DI CALCIO A 5 PER L'AMMISSIONE ALLA FINAL FOUR DELLA FASE NAZIONALE;
- ALLE GARE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE DI CALCIO A 5 PER L'AMMISSIONE ALLA FINAL FOUR DELLA FASE NAZIONALE;
- ALLA FASE NAZIONALE DEGLI SPAREGGI TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B MASCHILE E FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2023/2024, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della Divisione ed alla corte di Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativi alle seguenti gare:
 - fase dei play-off e play-out per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Serie A Maschile di calcio a 5;
 - fase dei play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Serie A Femminile di calcio a 5;
 - fase di play-off e play-out del campionato nazionale di serie A2 Elite maschile di calcio a 5;
 - fase di play-off e play-out del campionato nazionale di serie A2 maschile di calcio a 5;
 - fase di play-off e play-out del campionato nazionale di serie B maschile di calcio a 5;
 - fase di play off del campionato nazionale di serie B Femminile di calcio a 5;
 - gare di ammissione alla II fase e gare dei play-off per l'ammissione alla Final Four per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia under 19 maschile e femminile di calcio a 5;
 - gare della fase nazionale del campionato under 21 regionale di calcio a 5 per l'ammissione alla

- final four della fase nazionale;
 - gare della fase nazionale del campionato under 19 regionale di calcio a 5 per l'ammissione alla final four della fase nazionale;
 - fase nazionale degli spareggi tra le seconde classificate dei campionati regionali per la promozione al campionato di serie B maschile e femminile stagione sportiva 2024/2025.
- ritenuto che i calendari di dette gare impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare;
 - visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
 - visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
 - visti gli artt. 66, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
 - visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati con riferimento alle gare delle Fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, è fissato entro 30 minuti dal termine della stessa; il preannuncio dovrà essere consegnato per iscritto in duplice copia agli arbitri della gara;
 - gli arbitri provvederanno a consegnare copia del preannuncio alla controparte, annotando tale adempimento sul referto di gara alla voce "varie";
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 9:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - il termine entro cui devono essere depositate le eventuali controdeduzioni al Giudice Sportivo con atto da trasmettere alla società appellante in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale se concernenti il risultato della gara, devono esser proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, in una con le relative motivazioni, unitamente al contributo entro le ore 9:00 del giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11:00 dello stesso giorno;
 - la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;

per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina